SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 12 LUGLIO 1984 [1]

Ditta P. contro ditta K.
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno)

«Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 — Apposizione della formula esecutiva»

Causa 178/83

Massime

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Esecuzione — Opposizione al provvedimento che nega l'exequatur — Obbligo del giudice adito di chiamare a comparire la parte contro cui l'esecuzione è stata chiesta — Limiti

(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 40, 2° comma)

A norma dell'art. 40, 2° comma, 1° inciso, della convenzione 27 settembre 1968, il giudice dinanzi al quale la parte che chiede l'esecuzione ha fatto opposizione deve chiamare a comparire la parte contro la quale viene chiesta l'esecuzione, anche qualora l'istanza di apposizione della formula esecutiva sia stata respinta in primo grado per il solo motivo che non erano stati prodotti tempestivamente taluni documenti e l'exequatur sia chiesto per uno stato diverso da quello nel quale risiede la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta.

Nel procedimento 178/83,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 1 del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

DITTA P.

e

DITTA K.,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40 della convenzione 27 settembre 1968,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate dai partecipanti al procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Con sentenza pronunciata in contumacia il 20 gennaio 1982, l'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam condannava la ditta K., convenuta nella causa principale, a versare alla ditta P. la somma di 678 095 rials sauditi.

Con memoria 28 maggio 1982 la ditta P. chiedeva al Landgericht di Francoforte sul Meno di apporre la formula esecutiva per la Repubblica federale di Germania su detta sentenza in contumacia, onde poter procedere al pignoramento di un presunto credito della convenuta nella causa principale nei confronti di un istituto bancario di Francoforte sul Meno.

Con sentenza del 10 gennaio 1983, il Landgericht di Francoforte sul Meno respingeva questa domanda in quanto non erano state apportate le prove delle notifiche prescritte dagli artt. 46 n. 2 e 47 n.

1 della convenzione di Bruxelles del 1968. Infatti, secondo il Landgericht, le norme summenzionate stabiliscono che, in caso di sentenza pronunciata in contumacia, si deve produrre il documento comprovante, oltre l'avvenuta notifica dell'atto introduttivo, che la sentenza in contumacia è esecutiva a norma dell'ordinamento olandese ed è stata notificata alla parte contumace. Invece, la documentazione trasmessa dall'attrice è lacunosa sotto questo aspetto.

L'attrice ha impugnato questa sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, ed a sostegno dell'appello ha prodotto ulteriori documenti che dimostrano — a suo modo di vedere — che atto introduttivo e sentenza in contumacia sono stati ritualmente notificati.

Ritenendo che l'esito della causa dipende dall'interpretazione che sarà data all'art. 40 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Se il giudice che si occupa dell'opposizione proposta dall'istante debba sentire il debitore ai sensi dell'art. 40, 2° comma, 1ª frase, della convenzione anche se a) l'istanza di rilascio della formula esecutiva sia stata rigettata solo a causa della tardiva esibizione di documenti e b) la dichiarazione di esecutorietà sia stata chiesta per uno stato che non è quello di residenza del debitore, in modo che di norma il debitore potrà sapere su quale elemento del suo patrimonio (qui: un credito nei confronti di una banca) in questo terzo stato verrà effettuata l'esecuzione e quindi sarà in grado di disporre di tale elemento patrimoniale prima del pignoramento».

Nella motivazione, il giudice nazionale osserva che, quanto alla notifica, giudica sufficiente che siano state osservate le norme vigenti nello stato in cui è stata pronunciata la sentenza di condanna o le altre norme sulla notifica da applicarsi nei rapporti tra detto stato e lo stato in cui risiede la controparte nei cui confronti si richiede l'esecuzione. Analizzando poi il sistema istituito dagli articoli 34 e 40 della convenzione di Bruxelles del 1968, il giudice a quo osserva che la finalità della disposizione di cui all'art. 34 consiste nel garantire l'effetto sorpresa, indispensabile per poter garantire l'effetto utile di un'esecuzione. L'art. 40, n. 2, secondo il quale la parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione è invitata a comparire dinanzi al giudice adito in secondo grado, avrebbe instaurato un sistema che pare adeguato se l'esecuzione deve aver luogo nello stato in cui risiede la parte nei cui confronti l'esecuzione à richiesta, perché in questo caso la parte soccombente non è in grado di prevedere su quale dei suoi beni si opererà l'esecuzione e, in linea generale, non farà in tempo a sottrarre al pignoramento tutto il suo patrimonio. Tuttavia, secondo il giudice nazionale, diverso è il caso se il pignoramento è richiesto nello stato in cui risiede il terzo debitore. Per questo motivo esso ritiene necessario, per garantire l'efficacia del provvedimento contemplato, rinunciare a disporre la comparizione preventiva della persona nei cui confronti si chiede l'esecuzione, quanto meno nel caso in cui la domanda di apposizione della formula esecutiva sia stata disattesa solo per mancata produzione tempestiva di tutta la documentazione necessaria. Questo orientamento gli pare giuridicamente giustificabile grazie al combinato disposto degli artt. 34 e 40 della convenzione di Bruxelles del 1968. La formula esecutiva viene comunque concessa, ma il convenuto resta libero di far valere, entro un certo termine, le sue ragioni avverso la concessione della formula nell'ambito di un ulteriore procedimento dinanzi al medesimo giudice.

L'ordinanza dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno è stata registrata nella cancelleria della Corte il 18 agosto 1983.

A norma dell'art. 5 n. 1 del protocollo del 3 giugno 1971 e dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte: il 3 ottobre 1983 l'attrice nella causa principale, con gli avv.ti Metz e Bandisch, del foro di Brema, il 24 ottobre 1983 la Commissione della Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Zimmermann, in qualità di agente, assistito dall'avv. Krause-Ablaß, del foro di Düsseldorf, il 9 novembre 1983 il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Böhmer, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di affidare la causa alla seconda sezione. Essa ha tuttavia richiesto all'attrice di rispondere per iscritto, entro il 1° marzo 1984, ai seguenti quesiti:

1) Se il Landgericht abbia fissato un termine (art. 48 della convenzione) entro il quale l'attrice doveva produrre i documenti citati dell'art. 46, 2°, e dell'art. 47, 1°, della convenzione.

2) Se l'attrice abbia prodotto, fino ad ora, documenti equivalenti.

3) Quali documenti supplementari abbia prodotto l'attrice a sostegno del suo appello idonei a dimostrare — a suo giudizio — che atto introduttivo e sentenza in contumacia sono stati ritualmente notificati.

II — Compendio delle osservazioni scritte presentate alla Corte

L'*attrice nella causa principale* condivide il modo di vedere del giudice proponente e conclude quindi che la Corte si pronunzi in questo senso.

Criticando il modo di vedere dell'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, il *governo della Repubblica federale* ritiene che la situazione particolare della causa principale non renderebbe superflua l'audizione, a norma dell'art. 40, secondo comma, prima frase, della convenzione di Bruxelles, della parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione, come si desume dal tenore chiaro e inequivocabile di questa disposizione.

Infatti, gli artt. 31 e segg. specie l'art. 34, primo comma, della convenzione di Bruxelles, che consentono al creditore di ottenere l'apposizione della formula esecutiva su una sentenza pronunciata in suo favore in un altro stato membro senza aver ascoltato la parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione, rappresentano una deroga al principio generale vigente sul piano internazionale, secondo il quale un giudice non può pronunciarsi inaudita et altera parte. Questa eccezione si giustifica con il fatto che la parte contro la quale si chiede l'esecuzione ha fruito a sufficienza delle prerogative del contraddittorio nelle precedenti fasi processuali e che, terminato l'iter contenzioso, deve prevedere che si effettuerà l'esecuzione. L'unica condizione prescritta è la produzione dei documenti elencati dall'art. 47 della Convenzione.

Al contrario, se la domanda di formula esecutiva non è debitamente corredata di documenti, possono insorgere dubbi sulla regolarità del procedimento di merito. Stando così le cose, l'audizione della parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione non rappresenta più una semplice formalità inutile, ma serve a chiarire i punti incerti. Dunque, per motivi di cer-

tezza del diritto, l'interpretazione dell'art. 40, secondo comma, prima frase, della convenzione di Bruxelles non può dipendere dall'entità dei dubbi circa la regolarità del procedimento in esito al quale si chiede ora l'esecuzione.

Indubbiamente, potrebbe essere eccessivo, sotto l'aspetto formalistico, privare l'attrice dell'effetto sorpresa contemplato dalla procedura di cui all'art. 34 di detta convenzione. Tuttavia, il fatto che il giudice adito possa autorizzare la parte che chiede l'esecuzione a produrre successivamente documenti non ancora prodotti consentirebbe di evitare inique conseguenze di questo tipo. Inoltre, la parte che richiede l'esecuzione può anche ottenere, a norma dell'art. 916 e segg. del codice di procedura civile tedesco, l'autorizzazione a procedere ad un sequestro conservativo.

Non vi sono validi motivi per valutare la situazione giuridica in modo diverso a seconda che la parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione risieda o abbia la sua sede nello stato cui è diretta la domanda o in uno stato diverso.

Di conseguenza, il governo federale conclude che la questione sottoposta dal giudice nazionale dovrebbe così risolversi:

«Il giudice adito da una delle parti con una domanda d'esezione, deve, in applicazione dell'art. 40, secondo comma, prima frase, della convenzione disporre la comparizione della parte nei cui confronti è richiesta l'esecuzione, anche nel caso in cui l'apposizione della formula esecutiva è stata negata per il solo fatto della intempestiva produzione di documenti. Lo stesso avviene allorché l'apposizione della formula esecutiva è richiesta per uno stato che non è lo stato nel quale risiede la parte nei cui confronti è richiesta l'esecuzione».

La *Commissione* si chiede anzitutto se una questione pregiudiziale nella quale non vengano indicati né nomi né indirizzi delle parti in causa sia conforme alle norme di procedura della Corte di giustizia. Infatti, a suo giudizio, emerge dall'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia che la questione pregiudiziale viene notificata dal cancelliere «alle parti in causa». A questo scopo, è necessario che la Corte conosca le generalità delle parti e il loro recapito; nel nostro caso, solo l'impresa P., in quanto attrice, è «parte in causa». Poiché l'ordinanza di rinvio indica il nome del suo patrono, la notifica ha potuto venir eseguita, sicché sotto questo profilo le disposizioni dell'art. 20 dello statuto sono state rispettate.

Quanto al problema del se la convenuta nella causa principale debba partecipare al procedimento già in questa fase, la Commissione ritiene che, poiché detta questione rientra precisamente nell'ambito del provvedimento di rinvio, esso pùo considerarsi ricevibile nella sua forma attuale.

Quanto alla questione pregiudiziale sottoposta dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, la Commissione ricorda anzitutto che, a norma del secondo comma dell'art. 40 della convenzione di Bruxelles, la parte nei cui confronti è richiesta l'esecuzione è invitata a comparire dinanzi al giudice dell'opposizione; in caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'art. 20, secondo e terzo comma. In base al secondo comma dell'art. 20, al giudice investito del ricorso «... è fatto obbligo di sospendere il processo fin quanto non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto il possibile in tal senso». Lo stesso avviene allorché, a norma dell'art. 20, terzo comma, le disposizioni precedenti vengano sostituite da quelle dell'art. 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla comunicazione e alla notifica all'estero degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

La Commissione conclude che si evince da queste disposizioni che la partecipazione del convenuto alla fase d'appello non è soggetta ed alcuna restrizione. A suo giudizio, il ricorso non andrebbe perciò esaminato finché non viene assodato che sono state salvaguardate le prerogative della difesa.

Ricordando che in primo grado, onde non vanificare l'effetto sorpresa, il procedimento relativo all'apposizione della formula esecutiva si svolge in assenza della parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione, la Commissione sostiene che invece la partecipazione di detta parte riveste particolare importanza nel caso di un procedimento d'appello, come previsto dall'art. 40. Si evince infatti dalla relazione Jenard che «il giudizio d'appello si svolge in contraddittorio, in quanto la parte contro cui è invocata l'esecuzione è chiamata a comparire». Questo modo di vedere è giustificato dal fatto che «il carattere contraddittorio della procedura era necessario per evitare la molteplicità delle impugnazioni» e che «il rigetto dell'istanza annulla la presunzione di validtà della sentenza straniera».

Secondo la Commissione, emerge dalle osservazioni formulate nella relazione Jenard che è indispensabile che, nell'ambito del procedimento d'appello, la parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione venga chiamata in giudizio poiché si tratta dell'ultimo grado di giudizio dinanzi al giudice ordinario. Non si ravvisa alcuna restrizione al diritto illimitato al contraddittorio di cui gode il convenuto.

La Commissione osserva inoltre che si evince dalla relazione Jenard che il problema della reiezione del ricorso in primo grado per mancata produzione di documenti prescritti è stata esaminata nelle discussioni che hanno preceduto la relazione dell'art. 40; tuttavia gli stati membri non hanno ritenuto opportuno, onde garantire l'effetto sopresa, contemplare una qualsiasi restrizione dell'intervento, nella fase d'appello, della parte nei cui confronti è richiesta l'esecuzione.

Infine, secondo la Commissione, siffatte restrizioni alle prerogative della difesa onde garantire l'effetto sorpresa, paiono pure inutili per i seguenti motivi:

— in primo luogo, in caso di mancata produzione di documenti tassativamente prescritti, il giudice può fissare un termine che consente così di evitare i problemi enunciati nel provvedimento di rinvio;

— se, comunque, la richiesta venisse respinta per mancata presentazione dei documenti richiesti, il ricorrente potrebbe, in generale, sfruttare l'effetto sorpresa chiedendo l'adozione di provvedimenti provvisori o conservativi — a norma del diritto nazionale — che non richiedono affatto la preventiva comparizione della controparte. Ad esempio il codice di procedura tedesco contempla la possibilità di un sequestro-pignoramento senza fase orale, in base agli artt. 917 e 922, qualora vi sia motivo di ritenere che, se non venisse adottato detto provvedimento, l'esecuzione di una sentenza diventi impossibile o — comunque — molto difficile.

Quindi la Commissione propone di risolvere come segue le questioni sottoposte:

«Nell'ambito di un procedimento promosso a norma dell'art. 40 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, le disposizioni dell'art. 40, secondo comma, di detta convenzione, relative alla comparizione della parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione, vanno applicate anche se la domanda di apposizione della formula esecutiva è stata disattesa per il solo motivo che alcuni documenti non sono stati tempestivamente prodotti e che l'apposizione della formula esecutiva è

stata richiesta per uno stato che non è lo stato in cui ha dimora la parte nei cui confronti è richiesta l'esecuzione».

III — Risposte scritte della ditta P. ai quesiti formulati dalla Corte

1. Sul primo quesito

Il Landgericht ha impartito alla ditta P. il termine di un mese per la produzione dei documenti menzionati nell'art. 46, 2°, e nell'art. 47, 1°, della convenzione.

2. Sul secondo quesito

La ditta P. ha prodotto gli originali e una traduzione in lingua tedesca dei seguenti documenti:

a) lettera 21 aprile 1982 del ministero olandese degli affari esteri;

b) lettera 8 luglio, 1402 H, dell'amministrazione centrale delle poste del Regno dell'Arabia Saudita;

c) lettera 6 luglio 1982 della procura del Regno di Rotterdam;

d) lettera 18 maggio 1982 della procura del Regno di Rotterdam.

La ditta P. ha del pari trasmesso al Landgericht una lettera in cui l'avvocato olandese Osse attesta che il fascicolo presso l'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam conteneva, oltre alla sentenza ed alla domanda giudiziale, soltanto i documenti sopra elencati.

3. Sul terzo quesito

A sostegno dell'opposizione, la ditta P. ha inoltre prodotto i seguenti documenti:

a) la domanda giudiziale accompagnata dalla relativa traduzione in lingua tedesca;

b) una copia della sentenza pronunziata il 20 gennaio 1982 dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, con la relativa traduzione in tedesco e in arabo;

c) le lettere 18 maggio 1982 e 6 luglio 1982 della procura del Regno di Rotterdam e il documento inviato in plico raccomandato dall'amministrazione delle poste dell'Arabia Saudita, già prodotti dinanzi al Landgericht, accompagnati dalla relativa traduzione in lingua tedesca;

d) la lettera 6 ottobre 1981 del ministero olandese degli affari esteri, con la relativa traduzione in lingua tedesca;

e) la lettera 17 settembre 1981 dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Gedda, con la relativa traduzione.

IV — La fase orale del procedimento

L'avv. Krause-Ablass, per la Commissione, ha svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte e dall'avvocato generale all'udienza del 22 marzo 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 maggio 1984.

In diritto

1 Con ordinanza 12 agosto 1983, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 1983, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, a norma degli artt. 2, punto 2, e 3, n. 2, del protocollo 3 giugno 1971, relativo

all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: convenzione), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 40, 2° comma, 1ª frase, della convenzione.

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la ditta P. (in prosieguo: istante) e la ditta K. (in prosieguo: resistente), vertente sul se il giudice dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione possa fare a meno di sentire la parte nei cui confronti si chiede l'esecuzione di una sentenza contumaciale pronunziata il 20 gennaio 1982 dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam.

3 Con questa sentenza la resistente era stata condannata a versare all'istante la somma di 678 095 rials sauditi o il controvalore in dollari USA, oltre agli interessi legali. L'istante, sostenendo che la resistente disponeva di un credito nei confronti di un istituto di credito di Francoforte sul Meno, chiedeva al Landgericht di questa città di apporre la formula esecutiva per la Repubblica federale di Germania sulla suddetta sentenza.

4 Con ordinanza 10 gennaio 1983, il presidente della terza sezione civile del Landgericht, statuendo senza sentire la resistente, respingeva l'istanza motivando che non erano stati prodotti i documenti contemplati dall'art. 46, 2°, e cioè

«l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace»,

e dall'art. 47, 1°, della convenzione, e cioè

«qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello stato d'origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata».

5 L'istante proponeva opposizione («Beschwerde») contro detta ordinanza, producendo a sostegno ulteriori documenti comprovanti, a suo avviso, che la domanda giudiziale e la sentenza contumaciale erano state ritualmente notificate.

6 L'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, ritenendo che per stabilire i criteri per la trattazione della causa dinanzi ad esso pendente sia necessario sapere come si deve interpretare l'art. 40 della convenzione, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

«Se il giudice che si occupa dell'opposizione proposta dall'istante debba sentire il debitore ai sensi dell'art. 40, 2° comma, 1ª frase, della convenzione anche se a) l'istanza di rilascio della formula esecutiva sia stata rigettata solo a causa della tardiva esibizione di documenti e b) la dichiarazione di esecutorietà sia stata chiesta per uno stato che non è quello di residenza del debitore in modo che di norma il debitore potrà sapere su quale elemento del suo patrimonio (qui: un credito nei confronti di una banca) in questo terzo stato verrà effettuata l'esecuzione e quindi sarà in grado di disporre di tale elemento patrimoniale prima del pignoramento».

7 L'art. 40, 2° comma, della convenzione recita:

«La parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'art. 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli stati contraenti».

8 Va rilevato che dalla lettera di questa disposizione non risulta alcuna deroga.

9 Ciononostante, l'Oberlandesgericht solleva la questione se si possa derogare al principio stabilito dalla disposizione citata perché, in primo luogo, il Landgericht ha respinto l'istanza di exequatur per il solo motivo che l'istante non aveva prodotto tempestivamente i documenti prescritti e, in secondo luogo, il sistema di cui all'art. 40 sarebbe inadeguato al caso di specie, dovendo l'esecuzione avere luogo in uno stato diverso da quello in cui è domiciliata la parte contro cui essa è fatta valere.

10 Nell'ambito del caso di specie il punto di vista dell'Oberlandesgericht si spiega con la considerazione che il Landgericht, per garantire interamente, in quella fase, l'effetto di sorpresa dell'exequatur, avrebbe dovuto svolgere un' istruttoria più approfondita e cercare di ottenere le informazioni che gli mancavano per poter pervenire a una decisione nel merito.

11 Tuttavia la convenzione prescrive espressamente che il procedimento di opposizione si svolga in contraddittorio, senza fare distinzioni in funzione della portata della decisione emessa in primo grado. Questa disposizione è conforme allo spirito generale della convenzione, il quale implica che l'effetto di sorpresa necessario nei procedimenti come quello di cui trattasi sia conciliato con il rispetto delle prerogative della difesa (si veda la sentenza della Corte 21. 5. 1980, causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553). Per questo motivo, in primo grado il resistente non viene sentito, mentre in sede d'opposizione il procedimento acquista necessariamente carattere contraddittorio. Non si può derogare a questo principio nel caso in cui, per ragioni imputabili all'istante, il giudice di primo grado abbia respinto l'istanza di exequatur per motivi d'indole puramente formale. Non v'è motivo di valutare questa situazione diversamente a seconda del se il resistente abbia la residenza, o la sede, nello stato per il quale è chiesta l'esecuzione oppure in un altro stato.

12 Di conseguenza, la questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere risolta nel senso che il giudice dinanzi al quale l'istante ha proposto opposizione deve, a norma dell'art. 40, 2° comma, 1ª frase, della convenzione, chiamare a comparire la parte contro cui l'esecuzione è fatta valere anche qualora l'istanza di apposizione della formula esecutiva sia stata respinta in primo grado per il solo motivo che non erano stati prodotti tempestivamente taluni documenti e l'exequatur sia chiesto per uno stato diverso da quello nel quale risiede la parte contro cui l'esecuzione è fatta valere.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 12 agosto 1983, dichiara:

Il giudice dinanzi al quale l'istante ha proposto opposizione deve, a norma dell'art. 40, 2° comma, 1ª frase, della convenzione, chiamare a comparire la parte contro cui l'esecuzione è fatta valere anche qualora l'istanza di apposizione della formula esecutiva sia stata respinta in primo grado per il solo motivo che non erano stati prodotti tempestivamente taluni documenti e l'exequatur sia chiesto per uno stato diverso da quello nel quale risiede la parte contro cui l'esecuzione è fatta valere.

Bahlmann Pescatore Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della seconda sezione

K. Bahlmann

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON DEL 30 MAGGIO 1984 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. La questione pregiudiziale che vi è stata sottoposta concerne l'interpretazione dell'art. 40, 2° comma, 1ª frase, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, in prosieguo indicata come «convenzione».

Vi ricordo gli antefatti e il procedimento.

Con sentenza pronunziata in contumacia il 20 gennaio 1982 l'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam, adito dalla ditta olandese P., condanna la ditta K., con sede in Gedda (Arabia Saudita), a versare all'attrice la somma di 678 095 rials

1 — Traduzione dal francese.